

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO IN AMBITO URBANISTICO – EDILIZIO DEI COMUNI ASSOCIATI DELLA UNIONE DEI COMUNI VALDARNO e VALDISIEVE (ART. 40 L.R. 39/2000)

Approvato con delibera del Consiglio dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve n. 6 del 27-4-2012.

C	APO I. Art. 1.	- Aspetti generali Ambito di applicazione	
		Natura ed efficacia delle domande di autorizzazione e delle dichiarazioni ai fini del rogeologico	3
	Art. 3.	Procedimenti amministrativi e Decorrenza del termine	4
	Art. 4.	validita' dei titoli abilitativi	6
		Modalità di presentazione della istanza di autorizzazione e della dichiarazione di inizio 7	
_	Art. 6.	CAPO II - lavori eseguibili senza obbligo di autorizzazione o ne LAVORI DI MANUTENZIONE ESEGUIBILI SENZA AUTORIZZAZIONE O DICHIARAZIONE egolamento Forestale D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/03)	
C		dichiarazione di inizio lavori (dil) OPERE, LAVORI E MOVIMENTI DI TERRENO SOGGETTI A DICHIARAZIONE (ART. 100 IENTO FORESTALE (D.P.G.R. N.48/R DEL 08/08/03)	
	Art. 8.	Rilevanza della dichiarazione. Inizio dei lavori	8
	Art. 9.	DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LE ISTANZE DI DICHIARAZIONE	8
	Art. 10.	VARIANTI A DI DICHIARAZIONE DI INIZIO LAVORI	10
C.	APO IV. Art. 11. ART. 101	AUTORIZZAZIONE OPERE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE (ART. 42 COMMA 5 L.R. 39/00 E S.M.I. ED REGOLAMENTO FORESTALE N.48/R DEL 08/08/03)	
	Art. 12.	RILEVANZA DELL'AUTORIZZAZIONE	11
	Art. 13.	DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LE DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE	11
	Art. 14.	VARIANTE DI AUTORIZZAZIONE ART. 42 COMMA 5 L.R. 39/00 E S.M.I	13
	Art. 15. AUTORIZZAZIONE ART. 42 COMMA 5 L.R. 39/00 E S.M.I. PER REGOLARIZZAZIONE DI OPERE ESEGUITE, OD IN CORSO DI ESECUZIONE , IN ASSENZA DI DICHIARAZIONE O DI AUTORIZZAZIONE MA CONFORMI ALLA NORMATIVA VIGENTE (Art. 85 comma 6 bis Legge Forestale) 14		
	Art. 16.	VALIDITA' DELL' AUTORIZZAZIONE	15
	Art. 17.	PRocedimento sanzionatorio	16
	Art. 18.	Ricorsi	19
	Art. 19.	DIRITTI DI ISTRUTTORIA	19
	Art. 20.	NORME FINALI	19

CAPO I. - ASPETTI GENERALI

ART. 1. AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1- Il presente regolamento, in attuazione della L.R. 39/00 e s.m.i. (di seguito Legge forestale), disciplina quanto previsto dall'art. 40 della citata legge in coerenza con i contenuti del Regolamento Forestale della Toscana D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/03 (di seguito Regolamento Forestale).
- 2- Il presente regolamento si applica ai comuni di Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rufina, San Godenzo e Rignano sull'Arno in base a specifica convezione sottoscritta in data 30-10-2008 e registrata al repertorio dell'Unione dei Comuni con n. 501.
- 3- Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla data di esecutività della delibera del Consiglio dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve n. 6 del 27-4-2012.
- 4- Le norme contenute nel presente Regolamento si applicano in relazione a tutti i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, ai sensi degli artt. 37 e 38 della citata L.R. 39/2000 e succ. modifiche ed integrazioni, ricadenti nel territorio di comuni sopra indicati nei quali, o sui quali, si effettuino: a) trasformazioni della destinazione d'uso dei terreni a seguito della realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed altre opere costruttive di natura edilizia; b) opere o movimenti di terra che possano alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque non connessi alla coltivazione dei terreni agrari ed alla sistemazione idraulico-agraria e idraulico-forestale degli stessi.

ART. 2. NATURA ED EFFICACIA DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE E DELLE DICHIARAZIONI AI FINI DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO

- 1- L'autorizzazione e la dichiarazione di inizio lavori ai fini del vincolo idrogeologico costituiscono atti distinti e presupposti dei titoli legittimanti gli interventi edilizi correlati. In assenza di titolo abilitativo di natura edilizia non è consentito l'inizio dei lavori previsti nell'autorizzazione o nella dichiarazione ai fini del vincolo idrogeologico.
- 2- Hanno titolo alla presentazione della dichiarazione di inizio lavori (DIL) e dell'autorizzazione i seguenti soggetti:
 - a) Proprietario;
 - b) Possessore, purché sia specificato il titolo che legittima il possesso e nei limiti del titolo stesso, con consenso scritto da parte del proprietario.
- 3- Tutte le istanze devono essere firmate e contenere fotocopia di documento valido di riconoscimento del richiedente e di tutti i firmatari della domanda.

- 4- Nella dichiarazione di inizio lavori e nella domanda di autorizzazione è indicato il soggetto esecutore dell'intervento, se diverso dal richiedente, e l'eventuale direttore dei lavori i quali sono responsabili della corretta esecuzione dell'intervento stesso.
- 5- Eventuali variazioni dei suddetti soggetti sono comunicate all' Unione di Comuni VALDARNO e VALDISIEVE entro 15 giorni dalla avvenuta variazione.
- 6- Nella presentazione dei progetti, gli elaborati debbono essere redatti e firmati da tecnici secondo le specifiche competenze attribuite dagli ordinamenti professionali vigenti.

ART. 3. PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E DECORRENZA DEL TERMINE.

- 1. Le domande di autorizzazione o le dichiarazioni, corredate di tutti gli allegati specificatamente previsti dal Regolamento forestale e dal presente regolamento, sono istruite dall'Ufficio Gestione Associata Vincolo Idrogeologico dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve posto in via XXV Aprile nº10 50068 RUFINA. Le stesse domande devono essere presentate utilizzando apposita modulistica approvata con determinazione dirigenziale del Responsabile del Servizio a cui è assegnato l'ufficio associato.
- 2. Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i è il Responsabile del Servizio a cui è assegnato l'ufficio associato con specifico decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni, fatti salvi i casi specifici indicati dal presente regolamento o persona nominata dal Responsabile dello stesso servizio con specifico atto dirigenziale.
- 3. A supporto dei provvedimenti autorizzativi il Responsabile del Procedimento potrà avvalersi della collaborazione specialistica di un geologo/studio associato/società regolarmente iscritta nel relativo albo professionale.
- 4. Riguardo a quanto stabilito ai precedenti commi 2 e 3 sono fatte salve eventuali diverse disposizioni derivanti da norme statali e/o regionali, o da sopravvenuti atti di organizzazione dell'Ente.
- 5. Il termine iniziale per la conclusione del procedimento decorre dal momento in cui l' Unione di Comuni VALDARNO E VALDISIEVE riceve l'istanza di autorizzazione o la documentazione ai fini della dichiarazione di inizio lavori; la data è quella risultante dal datario del protocollo. Nel caso delle istanze presentate presso i Comuni, il termine decorre dalla data di protocollo del Comune.
- 6. Nei casi previsti dall'art. 71 comma 5 del Regolamento Forestale 48/R ai fini dell'applicazione di quanto previsto all'articolo 42, comma 6 della legge forestale per gli interventi di cui al comma 4, lettera a) della stessa legge, soggetti anche all'autorizzazione paesaggistica o all'autorizzazione o

concessione urbanistica, la domanda di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico è presentata al comune, contestualmente alla richiesta di autorizzazione a fini urbanistici o paesaggistici. In tali casi il Comune provvede a trasmettere la domanda all'Unione dei Comuni entro 7 giorni dalla ricezione della stessa. L'Unione dei comuni restituisce in tali casi il provvedimento di diniego o di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico al comune competente che diviene parte integrante del titolo abilitativo rilasciato dal comune stesso ai fini urbanistici o paesaggistici.

- 7. Nel caso di istanze di autorizzazione o di dichiarazione non corredate di tutti i dati necessari, o dei documenti indicati come obbligatori dal presente regolamento, dalla Legge Forestale o dal Regolamento Forestale, non sono ritenute valide e l'avvio del procedimento avviene solo a seguito di presentazione da parte dell'interessato dei dati o della documentazione mancante. A tale fine il responsabile del procedimento provvede a comunicare agli interessati, entro 20 giorni nel caso di dichiarazioni ed entro 30 giorni per le autorizzazioni, l'esigenza di integrare la documentazione presentata al fine dell'avvio del procedimento. I termini previsti dalla legge e dai regolamenti in vigore per il rilascio del provvedimento finale decorrono dalla data della presentazione della documentazione richiesta.
- 8. Nel caso che l'intervento richiesto non sia ammissibile ai sensi della Legge Forestale e del Regolamento Forestale, il Responsabile del Procedimento provvede ad inviare comunicazione di non ammissibilità al richiedente entro i termini indicati al comma precedente.
- Se la documentazione presentata è ritenuta esaustiva dal Responsabile del Procedimento, i termini
 previsti per il rilascio delle autorizzazioni o dichiarazioni, decorrono dalla data in cui è pervenuta la
 documentazione integrativa.
- 10. Per le domande d'autorizzazione l'avvio del procedimento è comunicato, ai sensi della L. 241/1990, all'interessato/i entro 30 giorni dalla data di ricevimento della pratica, mentre per le domande di dichiarazione l'avvio di procedimento non deve essere comunicato. Tale comunicazione non è obbligatoria ove il procedimento sia concluso entro trenta giorni per le sole autorizzazioni.
- 11. Il responsabile del procedimento, o altro incaricato nominato dal responsabile stesso, può richiedere eventuale documentazione integrativa necessaria alla valutazione degli interventi, in relazione alle caratteristiche degli stessi ed a quelle dei luoghi in cui se ne prevede la realizzazione. La richiesta interrompe, per una sola volta, e per il termine massimo di 30 giorni, la decorrenza dei termini per la conclusione del procedimento amministrativo.
- 12. Il responsabile del procedimento può avvalersi, per l'istruttoria, della collaborazione di personale dipendente e/o esterno incaricato con specifica determinazione dirigenziale.
- 13. Per le domande di autorizzazione e di dichiarazione relative ad attività da esercitarsi all'interno dei Parchi nazionali o di altre aree protette istituite ai sensi delle normative regionali o nazionali vigenti

in materia, si applica quanto previsto con il disposto dell'art. 68 della legge forestale e dall'art.13 della L. 394/1991. In tal caso si applica anche quanto previsto dall'art. 16 e 17 della L. 241/1990. In attesa del rilascio del nulla osta/autorizzazione da parte dell'Ente Parco Nazionale o da parte dell'autorità competente per le altre tipologie di aree protette, il Responsabile del Procedimento sospende l'istruttoria dell'istanza di autorizzazione o dichiarazione e ne invia comunicazione scritta al richiedente della stessa istanza.

- 14. Per le domande di autorizzazione o di dichiarazione, fatto salvo quanto indicato al comma precedente, ricadenti nel territorio di un Sito di Importanza Comunitaria (SIC) e/o di un Sito di Importanza Regionale (SIR) si applica quanto previsto dalla L.R. 56/2000 "Valutazione di impatto ambientale e Valutazione d'incidenza" e pertanto alla domanda deve essere allegato apposito studio volto a individuare i principali effetti sul sito o sul geotopo, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimo, al fine di richiedere lo specifico parere alla Provincia di Firenze o alla Regione Toscana ove previsto.
- 15. Per le dichiarazioni il procedimento si conclude per silenzio-assenso dopo 20 giorni dalla data di ricevimento delle stesse, fatta salva l'adozione entro tale termine di apposito atto con il quale sia comunicato un provvedimento di diniego.
- 16. I pareri relativi a procedimenti di autorizzazione inoltrate dai Comuni ai sensi dell'art. 42, comma 6 della Legge forestale saranno resi entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza comunale. Il provvedimento di autorizzazione o di diniego è trasmesso al Comune congiuntamente a copia dell'istanza trasmessa dal comune vidimata con timbro della Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve; copia dell'autorizzazione deve essere allegata al provvedimento abilitativo comunale.
- 17. Qualora relativamente ad un istanza debba essere adottato un provvedimento di diniego, anche parziale, lo stesso può essere adottato unicamente dopo aver adempiuto a quanto previsto dall'art. 10 bis della L. 241/1990. Pertanto il Responsabile del Procedimento invia comunicazione di diniego al richiedente dell'istanza, a mezzo raccomandata, indicando i motivi di diniego. Trascorsi minimo 10 giorni dalla notifica di suddetta comunicazione, se il destinatario della comunicazione di diniego non presenta osservazioni in merito, o le stesse non possono essere accolte, il Responsabile del Procedimento adotta provvedimento di diniego definitivo.

ART. 4. VALIDITA' DEI TITOLI ABILITATIVI

1- La validità temporale massima delle autorizzazioni è di cinque anni dalla data del rilascio delle stesse. La validità temporale massima delle dichiarazioni è di tre anni dalla data di presentazione delle stesse.

- 2- Le autorizzazioni o le dichiarazioni relative ad opere o lavori per i quali è necessario anche il rilascio di concessione o autorizzazione ai sensi delle norme urbanistiche o paesaggistiche, hanno validità fino alla scadenza di quest'ultimo provvedimento abilitativo, fatto salvo che nell'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico può essere indicata una diversa scadenza.
- 3- La validità delle autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico può essere prorogata o rinnovata con le modalità previste dal presente Regolamento e nei casi ammissibili ai sensi dell'art.

 72 del Regolamento Forestale. Scaduto il termine per l'esecuzione di interventi soggetti a dichiarazione non è consentita né la proroga, né il rinnovo del titolo abilitativo. Per gli interventi non ancora eseguiti dovrà essere, pertanto, presentata nuova dichiarazione.

ART. 5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE E DELLA DICHIARAZIONE DI INIZIO LAVORI.

- 1- Le istanze di autorizzazione e le dichiarazioni di inizio lavori (DIL) sono presentate prioritariamente all' Unione di Comuni VALDARNO e VALDISIEVE. Le istanze possono essere altresì presentate ai singoli comuni; in tal caso il Comune stesso provvede all'inoltro delle istanza ricevuta all' Unione di Comuni VALDARNO E VALDISIEVE entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della stessa
- 2- Le istanze riguardanti attività collegate al SUAP dei comuni devono essere presentate allo sportello SUAP dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve. Lo sportello SUAP invia all'Ufficio Protocollo dell' Unione di Comuni VALDARNO e VALDISIEVE le dichiarazioni di inizio lavori e le autorizzazioni, secondo l'apposita, modulistica entro 7 (sette) giorni dal ricevimento dell'istanza; dell'avvenuto invio, il SUAP dà contestuale comunicazione al richiedente.
- 3- Il SUAP trasmette gli elaborati all' Unione di Comuni VALDARNO e VALDISIEVE in copia singola. I provvedimenti di diniego, autorizzazione o di richiesta di integrazioni vengono trasmessi dall' Unione di Comuni VALDARNO e VALDISIEVE al SUAP il quale provvede alla trasmissione al richiedente..
- 4- Il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e del permesso a costruire da parte dei Comuni è subordinato nei casi previsti dalla Legge all'acquisizione del parere e/o autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico che verrà trasmesso all'ufficio tecnico comunale competente.

CAPO II. <u>CAPO II - LAVORI ESEGUIBILI SENZA OBBLIGO DI AUTORIZZAZIONE O DICHIARAZIONE</u>

ART. 6. LAVORI DI MANUTENZIONE ESEGUIBILI SENZA AUTORIZZAZIONE O DICHIARAZIONE (ART.98 REGOLAMENTO FORESTALE D.P.G.R. N. 48/R DEL 08/08/03)

1- I lavori e le opere e gli interventi indicati dagli articoli 98 e 99 del Regolamento Forestale sono consentiti nel rispetto delle condizioni e norme tecniche indicate dallo stesso Regolamento Forestale 48/R (cfr. art. 97).

CAPO III. <u>DICHIARAZIONE DI INIZIO LAVORI (DIL)</u>

ART. 7. OPERE, LAVORI E MOVIMENTI DI TERRENO SOGGETTI A DICHIARAZIONE (ART. 100 REGOLAMENTO FORESTALE (D.P.G.R. N.48/R DEL 08/08/03)

- 1- Rientrano nelle tipologie assoggettate all'obbligo di presentazione di dichiarazione di inizio lavori gli interventi indicati dall'articolo 100 del Regolamento Forestale purché eseguiti nel rispetto delle condizioni e norme tecniche indicate dallo stesso articolo di legge e non interessino aree boscate come definite dall'art. 3 della Legge Forestale e dagli art. 2 e 3 del Regolamento Forestale , oltre ad essere realizzate in conformità alle norme tecniche indicate agli artt. 73-74 -75-76-77-78 del Regolamento Forestale.
- 2- Per gli interventi diversi da quelli indicati dall'art. 100 del Regolamento Forestale la dichiarazione non è ammissibile.
- 3- Le varianti per lavori soggetti alla dichiarazione sono comunicate con una nuova dichiarazione di inizio lavori indicando tutte le opere di variazione rispetto alla precedente istanza.

ART. 8. RILEVANZA DELLA DICHIARAZIONE. INIZIO DEI LAVORI.

- 1- La dichiarazione di inizio lavori è obbligatoria nei casi indicati al precedente articolo.
- 2- Trascorsi 20 giorni dalla presentazione in forma completa della documentazione, potranno avere inizio i lavori salvo che l'Unione di Comuni VALDARNO e VALDISIEVE comunichi il divieto di dar corso agli stessi o detti prescrizioni integrative necessarie alla migliore esecuzione degli interventi previsti, fatti salvi i casi previsti dall'art. 71 comma 6 del Regolamento Forestale.
- 3- La validità temporale della dichiarazione è di anni tre (3) a partire dalla data di ricevimento della documentazione completa risultante dalla data del Protocollo dell' Unione di Comuni VALDARNO e VALDISEVE.
- 4- Nei casi in cui, durante l'esecuzione dei lavori, si verifichino fenomeni di instabilità dei terreni, i lavori debbono essere sospesi e data immediata comunicazione all' Unione di Comuni VALDARNO e VALDISIEVE.

ART. 9. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LE ISTANZE DI DICHIARAZIONE

- 1- La dichiarazione deve essere presentata in due copie di cui una cartacea ed una su supporto digitale (Cd oppure DvD) nei formati standard più diffusi. La domanda dovrà essere accompagnata da una dichiarazione timbrata e firmata redatta da chi ha prodotto l'elaborato in cui si attesta la corrispondenza fra le copie cartacee e la copia digitale.
- 2- In caso di trasmissione della domanda per via telematica tutta la documentazione inoltrata deve essere firmata digitalmente, nei modi di legge, dai vari soggetti firmatari della stessa.
- 3- La documentazione da allegare alle istanze ed alle dichiarazioni deve consentire la valutazione dell'intervento proposto in relazione alla stabilità dei suoli, all'equilibrio idrogeologico della zona

- vincolata, alla tutela dei boschi e delle relative aree ed alla possibilità di loro trasformazione in base alla normativa vigente.
- 4- La documentazione da allegare ai fini del vincolo idrogeologico deve essere improntata alle finalità, in particolare, di cui al comma 3, e dovrà consentire in modo univoco la ricomprensione della tipologia di intervento proposto in quella per la quale la vigente normativa riconosce titolo abilitativo.
- 5- Nella documentazione da allegare ai fini della dichiarazione e della domanda di autorizzazione si dovrà dare atto, in particolare, secondo la tipologia dell'intervento, di quanto prescritto agli artt. da 73 a 78 del Regolamento Forestale.
- 6- La dichiarazione, redatta secondo il modello approvato ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento, deve essere completa della seguente documentazione obbligatoria:
 - a) dichiarazione rilasciata da tecnici e/o geologi abilitati, firmatari rispettivamente della relazione tecnica e/o geologica e geotecnica e del progetto esecutivo, da cui risulti:
 - che sono state verificate condizioni di stabilità dei terreni in tutte le fasi dei lavori ed a seguito dell'esecuzione degli stessi, evidenziando anche i fattori di sicurezza minimi determinati per la stabilità dei fronti di scavo e del versante, sia a breve termine per le fasi di cantiere, sia a lungo termine nell'assetto previsto in progetto;
 - che i lavori e le opere in progetto non comportano alterazione della circolazione delle acque superficiali e profonde;
 - b) corografia in scala 1:10.000 0 1: 5000 con indicato l'area e/o il luogo dell'intervento;
 - c) estratto di mappa catastale in scala 1:2000 o 1:4000 con evidenziato il perimetro dell'area oggetto di intervento;
 - d) documentazione fotografica relativa all'immobile e/o all'area oggetto degli interventi, con planimetria indicante i punti e direzione di scatto (minimo 4 Foto);
 - e) relazione tecnica descrittiva degli interventi proposti (corredata da dichiarazione d'asseveramento relativa alla destinazione d'uso attuale del suolo interessato dagli interventi) tale da consentire la valutazione degli stessi in relazione alla stabilità dei suoli, all'equilibrio idrogeologico della zona vincolata, alla tutela dei boschi e delle relative aree ed alla possibilità di loro trasformazione in base alla normativa vigente, contenente, inoltre, quanto previsto per la tipologia di intervento proposto dagli artt. da 73 a 78 del Regolamento Forestale
 - f) Tavole grafiche che, per le varie fasi di cantiere e per l'assetto definitivo di progetto, che illustrino le opere per la regimazione delle acque superficiali, la localizzazione e la rete di sgrondo dei drenaggi a retro delle opere di contenimento, con particolari relativi alle modalità costruttive degli stessi oltre ad apposite tavole in sezione che evidenzino i livelli di falda eventualmente rilevati in sede di indagine geologica, in sovrapposizione alle opere in progetto;

- g) progetto esecutivo delle opere di fondazione e di quelle di contenimento e consolidamento del terreno, corredato di relazione tecnica relativa alle fasi di cantiere, in cui siano illustrate, anche in apposite planimetrie e sezioni relative alle varie fasi, la successione temporale e le modalità di realizzazione dei lavori, con particolare riferimento agli scavi e riporti di terreno ed alle opere di contenimento e di consolidamento del terreno, indicando, altresì, la destinazione dei materiali di risulta che deve risultare in conformità all'art. 77 del Regolamento Forestale e al D.Lgs 152/2006;
- h) fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente firmatario della domanda, e dei restanti firmatari della domanda senza la quale la dichiarazione è da considerarsi non valida (art. 97 DPR 445/00);
- i) elaborati grafici in scala opportuna, riferiti agli interventi proposti, relativi allo stato attuale, allo stato modificato, allo stato di progetto, in pianta e sezione;
- j) relazione geologica/geotecnica in conformità a quanto indicato dal Regolamento Forestale, in particolare all'art. 75 dello stesso, con indicazione anche della classe di pericolosità dell'area nella quale si prevede l'intervento, ed eventualmente la classe di fattibilità come definita nel PRG o nello strumento di governo del territorio comunale.
- k) attestato pagamento diritti di istruttoria;
- Altri allegati indicati come obbligatori dal Regolamento Forestale o dalla Legge Forestale a seconda della tipologia di intervento.
- 7- Tutti gli elaborati sopraindicati dovranno essere timbrati e sottoscritti da un tecnico abilitato in materia e sottoscritti anche dal dichiarante.

ART. 10. VARIANTI A DI DICHIARAZIONE DI INIZIO LAVORI

- 1- Qualora si rendano necessarie variazioni rispetto ai progetti approvati, ai lavori od alle modalità di esecuzione degli stessi già dichiarati, gli interessati dovranno presentare nuova domanda di dichiarazione ai fini del vincolo idrogeologico per le opere in variante.
- 2- Le varianti per lavori soggetti alla dichiarazione sono comunicate con una nuova dichiarazione indicando tutte le opere di variazione rispetto alla precedente istanza purché gli interventi oggetto di variazione rientrino nella tipologia di opere, lavori ed interventi indicati dall'art. 99 come soggetti a dichiarazione di inizio lavori.
- 3- Le modalità di presentazione della domanda e la documentazione da presentare viene disciplinata dal precedente articolo.

CAPO IV. <u>AUTORIZZAZIONE</u>

ART. 11. OPERE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE (ART. 42 COMMA 5 L.R. 39/00 E S.M.I. ED ART. 101 REGOLAMENTO FORESTALE N.48/R DEL 08/08/03).

- 1- Fatto salvo quanto indicato dal capo II ed al capo III del presente regolamento rientrano nella tipologia assoggettata all'obbligo della autorizzazione di cui all' art. 42 comma 5 L.R. 39/00 e s.m.i:
 - a) la trasformazione della destinazione d'uso dei terreni attuata per la realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali, ed altre opere costruttive;
 - b) la realizzazione di ogni opera o movimento di terreno che possa alterare la stabilità dei terreni
 e la regimazione delle acque non connesse alla coltivazione dei terreni agrari ed alla
 sistemazione idraulico agraria ed idraulico forestale degli stessi, comprese l'apertura di
 cave e torbiere, e tutte quelle opere che non rientrano tra quelle previste dall'art. 8 del
 presente Regolamento;
 - c) Ogni altro intervento non connesso alla coltivazione dei terreni agrari e forestali assoggettato a domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 101 del Regolamento Forestale 4 e non soggetto a domanda di dichiarazione ai sensi degli articoli 98 e 99 dello stesso Regolamento.
 - d) Regolarizzazione delle opere, interventi, o movimenti terra realizzati in assenza di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 85 comma 6 bis della Legge Forestale (autorizzazione in sanatoria, si veda specifico articolo).

ART. 12. RILEVANZA DELL'AUTORIZZAZIONE.

- 1- La richiesta di autorizzazione è obbligatoria nei casi indicati all'articolo precedente.
- 2- I lavori non potranno avere inizio prima del rilascio dell'autorizzazione fissato nei termini di 60 giorni a partire dalla data di ricevimento della documentazione completa risultante dal datario del protocollo.
- 3- Per quanto concerne i procedimenti amministrativi inerenti le domanda di autorizzazione vale quanto disposto al precedente articolo 3.

ART. 13. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LE DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

1- La richiesta di autorizzazione deve essere presentata in n. 3 copie di cui 2 cartacee ed una su supporto digitale (Cd oppure DvD) nei formati standard più diffusi. A seconda dei casi al termine dell'istruttoria una delle verrà restituita al richiedente, o suo delegato, o alla sportello SUAP, o all'ufficio comunale a seconda della tipologia di iter istruttorio.

- 2- La domanda di autorizzazione, redatta secondo il modello approvato ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento e corredata di bollo, deve essere completa della documentazione richiesta. La domanda dovrà essere accompagnata da una dichiarazione timbrata e firmata redatta da chi ha prodotto l'elaborato in cui si attesta la corrispondenza fra le copie cartacee e la copia digitale.
- 3- In caso di trasmissione della domanda per via telematica tutta la documentazione inoltrata deve essere firmata digitalmente, nei modi di legge, dai vari soggetti firmatari della stessa.
- 4- La documentazione da allegare alle istanze di autorizzazione deve consentire la valutazione dell'intervento proposto in relazione alla stabilità dei suoli, all'equilibrio idrogeologico della zona vincolata, alla tutela dei boschi e delle relative aree ed alla possibilità di loro trasformazione in base alla normativa vigente.
- 5- La documentazione da allegare ai fini del vincolo idrogeologico deve essere improntata alle finalità, in particolare, di cui al precedente comma 4, e dovrà consentire in modo univoco la ricomprensione della tipologia di intervento proposto in quella per la quale la vigente normativa riconosce titolo abilitativo.
- 6- Nella documentazione da allegare ai fini della dichiarazione e della domanda di autorizzazione si dovrà dare atto, in particolare, secondo la tipologia dell'intervento, di quanto prescritto agli artt. da 73 a 78 del Regolamento Forestale.
- 7- Sulla base di quanto sopra riportato nel caso di presentazione di domanda di autorizzazione, occorre allegare alla modulistica la seguente documentazione:
 - a) corografia a scala 1:10.000 0 1: 5000 con indicato l'area e/o il luogo dell'intervento;
 - b) estratto di mappa catastale in scala 1:2000 o 1:4000 con evidenziato il perimetro dell'area oggetto di intervento;
 - c) documentazione fotografica relativa all'immobile e/o all'area oggetto degli interventi firmata e datata con planimetria indicante i punti e direzioni di scatto (minimo 4 Foto);
 - d) relazione tecnica descrittiva degli interventi proposti (corredata da dichiarazione d'asseveramento relativa alla destinazione d'uso attuale del suolo interessato dagli interventi) tale da consentire la valutazione degli stessi in relazione alla stabilità dei suoli, all'equilibrio idrogeologico della zona vincolata, alla tutela dei boschi e delle relative aree ed alla possibilità di loro trasformazione in base alla normativa vigente, contenente, inoltre, quanto previsto per la tipologia di intervento proposto dagli artt. da 73 a 78 del Regolamento Forestale
 - e) Fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente e dei firmatari della domanda senza la quale la domanda è da considerarsi non valida (art. 97 DPR 445/00)
 - f) relazione geologica in conformità a quanto indicato dal Regolamento Forestale, in particolare all'art. 75 dello stesso; qualora gli interventi comportino scavi o creazione di scarpate con fronte maggiore di 1,5 m dovrà essere fornita anche la relativa verifica di stabilità, ai sensi del D.M. 11-03-1988, per ogni fase di cantiere.
 - g) elaborati grafici in scala opportuna, riferiti agli interventi proposti, relativi allo stato attuale, allo stato modificato, allo stato di progetto, in pianta e sezione;

- h) elaborati grafici, in scala opportuna, riferiti al dimensionamento degli scavi ed ai riporti di terreno e/o alle eventuali opere di fondazione e di contenimento del terreno stesso;
- i) progetto esecutivo delle opere di fondazione e di quelle di contenimento e consolidamento del terreno, corredato di relazione tecnica relativa alle fasi di cantiere, in cui siano illustrate, anche in apposite planimetrie e sezioni relative alle varie fasi, la successione temporale e le modalità di realizzazione dei lavori, con particolare riferimento agli scavi e riporti di terreno ed alle opere di contenimento e di consolidamento del terreno, indicando, altresì, la destinazione dei materiali di risulta che deve risultare in conformità all'art. 77 del Regolamento Forestale e al D.Lgs 152/2006;
- j) ove ritenuto tecnicamente necessario ai fini della valutazione dell'intervento proposto: i) piano quotato dell'area interessata dagli interventi, predisposto sulla base di una quota certa (definita 0,00), e rappresentato allo stato attuale, sovrapposto, e di progetto;ii) elaborati grafici, in scala opportuna, riferita a particolari costruttivi, e/o ad eventuali opere costruttive da realizzare conseguentemente ai movimenti di terreno previsti, rappresentati in pianta ed in sezione (allo stato sovrapposto e di progetto);iii) planimetria, in scala opportuna, rappresentativa di tutte le opere da effettuarsi per la regimazione e lo smaltimento delle acque superficiali; rappresentati in pianta ed in sezione (allo stato attuale, sovrapposto, e di progetto);
- k) Fotocopia ricevuta pagamento sanzione amministrativa (solo per le domanda di autorizzazione in sanatoria da presentarsi ai sensi dell'art. 85 comma 6 bis della L.R. 39/2000)
- I) Attestato pagamento diritti di istruttoria
- m) Altri allegati indicati come obbligatori dal Regolamento Forestale o dalla Legge Forestale a seconda della tipologia di intervento.
- 8- Tutti gli elaborati sopraindicati dovranno essere timbrati e sottoscritti da un tecnico abilitato.

ART. 14. VARIANTE DI AUTORIZZAZIONE ART. 42 COMMA 5 L.R. 39/00 E

- 1- Qualora si rendano necessarie variazioni rispetto ai progetti approvati, ai lavori od alle modalità di esecuzione degli stessi già autorizzati, gli interessati dovranno presentare domanda di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico per le opere in variante.
- 2- La domanda di autorizzazione in variante ad interventi già autorizzati è ammissibile unicamente per interventi, lavori, opere ancora da eseguire, ma non eseguiti.
- 3- La domanda di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico in variante dovrà fare riferimento agli estremi, numero e data, dell' autorizzazione già rilasciata e dovrà contenere elaborati da cui risulti lo stato autorizzato, lo stato sovrapposto e lo stato relativo alla variante, relazione tecnica, nonché relazione geologica e/o geotecnica integrativa ove occorra ai sensi della normativa vigente.
- 4- L'autorizzazione in variante ha validità fino alla scadenza della precedente autorizzazione.
- 5- Alla stessa domanda di autorizzazione in variante dovrà essere allegato:

- a. dichiarazione, sottoscritta dal tecnico incaricato e dal/i richiedente/i, nella quale vengano riportati gli estremi, il numero e la data dell'autorizzazione già rilasciata;
- b. relazione tecnica descrittiva degli interventi proposti a variante del progetto già autorizzato;
- c. Fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente e dei firmatari della domanda senza la quale la domanda è da considerarsi non valida;
- d. elaborati grafici, in scala opportuna, rappresentativi lo stato autorizzato, lo stato sovrapposto e lo stato relativo alla variante proposta;
- e. Corografia a scala 1:10.000 con indicato il luogo dell'intervento
- f. Estratto di mappa catastale in scala 1:2000 o 1: 4000 con indicato il perimetro dell'intervento;
- g. ove ritenuto necessario ai fini della valutazione dell'intervento proposto: relazione geologica e/o geotecnica integrativa ai sensi della normativa vigente;
- 6- Le autorizzazioni per varianti relative a lavori od opere in materia urbanistica ed edilizia, per le quali sono in corso di validità autorizzazioni già assentite, devono seguire le stesse modalità procedurali previste per ogni autorizzazione, compreso il nuovo pagamento dei diritti di istruttoria.

ART. 15. AUTORIZZAZIONE ART. 42 COMMA 5 L.R. 39/00 E S.M.I. PER REGOLARIZZAZIONE DI OPERE ESEGUITE, OD IN CORSO DI ESECUZIONE, IN ASSENZA DI DICHIARAZIONE O DI AUTORIZZAZIONE MA CONFORMI ALLA NORMATIVA VIGENTE (ART. 85 COMMA 6 BIS LEGGE FORESTALE)

- 1- Al fine di regolarizzare le opere previste dalla legge Forestale, e le trasformazioni ad esse connesse, realizzate in assenza di autorizzazione o di dichiarazione d'inizio lavori o in difformità alle stesse, può essere richiesta autorizzazione in sanatoria. Tale autorizzazione può essere acquisita per le opere o le trasformazioni effettuate in assenza di autorizzazione e o dichiarazione, che risultano conformi alla normativa vigente in materia di vincolo idrogeologico e del Regolamento Forestale , secondo quanto stabilito dall'articolo 85, comma 6 bis della Legge Forestale e successive modifiche ed integrazioni.
- 2- L'autorizzazione in sanatoria è rilasciata purché le opere e le relative trasformazioni non pregiudichino l'assetto idrogeologico dell'area oggetto dei lavori e siano conformi alla legge Forestale, al regolamento forestale e agli strumenti di pianificazione territoriale. Il rilascio dell'autorizzazione in sanatoria è condizionato al pagamento delle sanzioni amministrative da parte dei trasgressori o degli obbligati in solido nonché, nei casi previsti, all'attuazione del rimboschimento compensativo previsto dal Regolamento Forestale.
- 3- Al fine di ottenere l'autorizzazione in sanatoria devono sussistere i seguenti requisiti:
 - 1- La sanzione amministrativa deve essere stata pagata;

- 2- le opere e le relative trasformazioni non pregiudichino l'assetto idrogeologico dell'area oggetto dei lavori e siano conformi alla legge forestale, al regolamento forestale e agli strumenti di pianificazione territoriale;
- 4- Il rilascio dell'autorizzazione in sanatoria è condizionato al pagamento della sanzione amministrativa da parte del trasgressore o dell'obbligato/i in solido. Alle domande di autorizzazione in sanatoria, fatto salvo quanto specificatamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le stesse procedure amministrative stabilite da questo Regolamento per le domande di autorizzazione in materia di vincolo idrogeologico.
- 5- Per accedere alla procedura di regolarizzazione (autorizzazione in sanatoria), il richiedente dovrà corredare la domanda di autorizzazione in sanatoria con gli elaborati timbrati e sottoscritti da tecnico abilitato e con l'attestazione dell'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa.
- 6- La richiesta di sanatoria deve evidenziare nei relativi elaborati e nella documentazione tecnica allegata le opere ed interventi realizzati in assenza di titolo abilitativo oltre indicare la data di completamento delle stesse opere oggetto di sanatoria.
- 7- La domanda di autorizzazione in sanatoria deve essere corredata della stessa documentazione prevista per gli interventi soggetti a domanda di autorizzazione indicati dal presente regolamento, alla domanda deve essere allegato anche copia del verbale di illecito amministrativo o ordinanza di ingiunzione emessi dagli organi competenti ai sensi della L. 689/1981 per le violazioni in materia di vincolo idrogeologico.
- 8- Per tutte quelle opere eseguite in assenza di titolo autorizzativo ed in violazione alla normativa vigente in materia di vincolo idrogeologico e del Regolamento Forestale della Regione Toscana, l' Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve può prescrivere i lavori di immediato ripristino, consolidamento o adeguamento che risultino compatibili con il territorio e da realizzarsi nei termini temporali stabiliti dall' Amministrazione stessa secondo quanto stabilito dall'art. 85 del L.R. 39/2000.
- 9- La presentazione della domanda di autorizzazione in sanatoria interrompe i termini del procedimento di imposizione del ripristino o di altri provvedimenti cautelativi emessi dal Responsabile del procedimento. L'eventuale diniego all'istanza di autorizzazione in sanatoria fa' decorrere automaticamente, ed interamente, a partire dalla data di protocollo dello stesso atto di diniego, i termini indicati negli eventuali provvedimenti cautelativi emessi dal Responsabile del Procedimento precedentemente alla presentazione della stessa istanza di autorizzazione in sanatoria.

ART. 16. VALIDITA' DELL' AUTORIZZAZIONE

- 1- La validità temporale massima dell'autorizzazione è di anni cinque (5).
- 2- La validità temporale delle autorizzazioni può essere prorogata a seguito di presentazione di motivata nei casi di cui all' articolo 72 comma 4 del Regolamento Forestale, la domanda di proroga

- deve essere presentata, pena la non ammissibilità almeno 60 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione precedentemente rilasciata.
- 3- Nei casi di cui all'art. 72 comma 5 del Regolamento Forestale 48/R è possibile richiedere il rinnovo dell'autorizzazione precedentemente rilasciata.
- 4- Non sono ammissibili le richieste di proroga o di rinnovo di autorizzazioni rilasciate da altri Enti.
- 5- Nell'atto con cui viene concessa la proroga, possono essere impartite ulteriori prescrizioni relative all'esecuzione dei lavori da completare la proroga potrà essere concessa unicamente per il periodo ritenuto necessario al completamento delle opere ancora da eseguire. I lavori non potranno avere inizio prima del rilascio dell'autorizzazione, la quale verrà rilasciata nel termine di 45 giorni.
- 6- L'istanza di rinnovo o proroga dovrà contenere la dichiarazione che nulla verrà modificato rispetto ai lavori già precedentemente autorizzati. L'Unione dei Comuni provvede entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza se ammissibile I rilascio della nuova autorizzazione per i lavori ancora da eseguire.
- 7- La domanda di rinnovo o proroga, redatta secondo il modello approvato ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento ed in bollo, deve essere completa dei seguenti elaborati timbrati e sottoscritti da un tecnico abilitato:
 - a) Elaborati grafici delle opere da completare
 - b) Dichiarazione che nulla viene modificato rispetto a quello precedentemente autorizzato con allegato fotocopia documento d'identità.
 - c) Attestato pagamento diritti di istruttoria.
 - d) Relazione in cui firmata da professionista abilitato in cui si indichino i lavori ancora da completare.

ART. 17. PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

- 1- Ai sensi dell'art. 4 della convenzione sottoscritta dai comuni aderenti alla gestione associata in materia di vincolo idrogeologico, richiamata all'art. 1 del presente regolamento, competono ad ogni singolo comune le seguenti funzioni :
 - a. Accertamento e Contestazione delle violazioni della Legge Forestale e del Regolamento Forestale in ambito urbanistico ed edilizio;
 - b. Gestione del contenzioso e dei relativi procedimenti amministrativi di cui alla L. 689/1981 per le violazioni di cui al p.to precedente (ricezione scritti difensivi, ordinanze di ingiunzione, opposizioni, ecc. ...);
 - c. L'irrogazione delle Sanzioni Amministrative.
- 2- Per i fini di cui al comma precedente ciascun comune provvede ad individuare all'interno delle propria organizzazione la struttura, servizio o unità operativa competente per la vigilanza delle norme in materia di vincolo idrogeologico nonché competente per le funzioni amministrative di cui al presente articolo nel rispetto delle propria autonomia organizzativa e dei rispettivi regolamenti di organizzazione.

- 3- Gli scritti difensivi, inerenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative, sono presentati, entro 30 (trenta) giorni a norma delle leggi vigenti ai seguenti soggetti :a) al Responsabile della Gestione Associata dell'Unione dei Comuni per i verbali di illecito amministrativo notificati entro la data di sottoscrizione della convenzione di cui all'art. 1 b) Al responsabile della struttura competente comunale per i verbali notificati successivamente.
- 4- Per i fini di cui al p.to precedente i singoli comuni, salvo diversa approvazione regolamentare autonoma per le funzioni di cui al comma 1, s applicano i criteri generali per la determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative in fase di emissione dell'ordinanza ingiuntiva di pagamento indicati ai commi seguenti.
- 5- Nel caso che siano stati presentati scritti difensivi ritenuti ammissibili ai sensi della L. 689/1981, esaminata anche la dalla documentazione presente agli atti si applica quanto segue:
 - a. Se il trasgressore ha commesso una violazione di lieve entità, o si è adoperato per limitare le conseguenze dell'illecito e non risulta aver commesso precedenti infrazioni della stessa natura oppure si trova in condizioni di particolare disagio economico puntualmente documentate: si applica una sanzione pari al minimo editale previsto dalla Legge Forestale.
 - b. Il trasgressore ha commesso una violazione di non grave entità, o si è adoperato per limitare le conseguenze dell'illecito e non risulta aver commesso precedenti infrazioni della stessa natura: si applica una sanzione pari a 2 volte il minimo editale previsto dalla Legge Forestale.
 - c. Non emergono le attenuanti di cui ai punti precedenti, la violazione sussiste ma gli scritti difensivi hanno evidenziato un problema interpretativo della norma applicata che non è manifestamente infondato, anche se non meritevole di accoglimento: si applica una sanzione pari 2,5 volte il minimo editale previsto dalla Legge Forestale.
 - d. Non emergono elementi attenuanti, ne' problemi interpretativi e quelli eventualmente proposti negli scritti difensivi sono del tutto infondati: si applica una sanzione pari a 3 volte il minimo editale previsto dalla Legge Forestale.
 - e. Si tratta di una violazione di grave entità: risulta provato il dolo; si applica una sanzione pari al massimo editale previsto dalla Legge Forestale.
 - f. Il trasgressore ha commesso la violazione in concorso con più persone in qualità di soci o comproprietari: si applica la sanzione calcolata ai sensi dei punti precedenti gradualmente ridotta del 25% in ragione del numero dei soggetti obbligati, fino all'applicazione del minimo editale per ciascuno dei correi.
- 6- Salvo diversi casi di recidiva previsti dalla legge, nel caso in cui chi abbia commesso una violazione amministrativa accertata con ordinanza ingiunzione divenuta inoppugnabile o con sentenza definitiva:

- a. commetta un'altra violazione della stessa natura nei due anni successivi : l'ammontare della sanzione calcolata ai sensi del comma 3 è aumentata del 15% fino all'applicazione del massimo editale.
- b. Commetta una terza o ulteriori violazioni della stessa natura nei due anni successivi l'ammontare della sanzione calcolata ai sensi dei punti precedenti è aumentata del 20% per ogni precedente violazione fino all'applicazione del massimo editale.
- 7- Gli scritti difensivi o la richiesta di audizione presentati oltre i termini stabiliti dalla L. 689/1981, sono considerati nulli e non vengono valutati ai fini istruttori. In tal caso fa fede la data di spedizione del timbro postale o la data di ricezione da parte dell'Unione dei Comuni nel caso di consegna a mano. Tale documentazione può essere presentata in carta semplice.
- 8- Qualora il trasgressore o gli obbligati in solido non abbiano presentato alcun scritto difensivo entro i termini stabili L. 689/1981 o non abbiamo fatto espressa richiesta di audizione, esaminata anche la dalla documentazione presente agli atti si applica quanto seque si applica quanto seque::
 - a. Se il trasgressore ha commesso una violazione di lieve entità, o si è adoperato per limitare le conseguenze dell'illecito e non risulta aver commesso precedenti infrazioni della stessa natura oppure si trova in condizioni di particolare disagio economico puntualmente documentate: si applica una sanzione pari a una volta e mezzo il minimo editale previsto dalla Legge Forestale.
 - b. Se il trasgressore ha commesso una violazione di non grave entità, o si è adoperato per limitare le conseguenze dell'illecito e non risulta aver commesso precedenti infrazioni della stessa natura: si applica una sanzione pari a due volte e mezzo il minimo editale previsto dalla Legge Forestale.
 - c. Non emergono elementi attenuanti si applica una sanzione pari a 4 volte il minimo editale previsto dalla Legge Forestale.
 - d. Si tratta di una violazione di grave entità: risulta provato il dolo; si applica una sanzione pari al massimo editale previsto dalla Legge Forestale.
 - e. Il trasgressore ha commesso la violazione in concorso con più persone in qualità di soci o comproprietari, si applica la sanzione calcolata ai sensi dei punti precedenti gradualmente ridotta del 25% in ragione del numero dei soggetti obbligati, fino all'applicazione del minimo editale per ciascuno dei correi.
- 9- Per esigenze motivate il Responsabile del Procedimento relativo alle sanzioni amministrative può stabilire, giudicando secondo equità, un ammontare diverso per le sanzioni amministrative, prescindendo da criteri precedenti, purché l'ammontare delle sanzioni amministrative irrogate si collochi fra il minimo ed il massimo stabilito dalla legge forestale. In nessun caso comunque il Responsabile del Procedimento può applicare una sanzione inferiore al minimo stabilito dalla legge forestale, ne superiore al massimo stabilito dalla stessa legge per ciascuna infrazione amministrativa.

- 10- Resta fermo che i termini dei procedimenti amministrativi inerenti verbali di contestazione di illecito amministrativo, nonché inerenti eventuali scritti difensivi ad essi collegati, per i quali si applica quanto disposto dall'articolo 24 della L. 689/1981, rimangono sospesi fino a diversa comunicazione dell'autorità giudiziaria.
- 11- Avverso le ordinanze ingiuntive emesse ai sensi della L. 689/81 è ammesso il ricorso in opposizione al Tribunale territorialmente competente entro 30 giorni dalla data della notifica.

ART. 18. RICORSI

1- I ricorsi, in relazione ai dinieghi o alle prescrizioni impartite con atto dirigenziale sono presentati, a norma delle leggi vigenti, al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data del rilascio dell'atto stesso. In via alternativa è possibile effettuare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data di rilascio dell'atto stesso.

ART. 19. DIRITTI DI ISTRUTTORIA

- 1- Le domande di autorizzazione e le dichiarazioni di inizio lavori dovranno essere corredate dall'attestato di avvenuto pagamento per il rimborso delle spese di istruttoria. Il pagamento dovrà essere effettuato con bollettino postale sul c/c n°14817548 intestato a Unione di Comuni VALDARNO e VALDISIEVE Servizio Tesoreria causale di versamento "autorizzazione/dichiarazione v.i. e nominativo del richiedente".
- 2- L'Importo dei diritti di istruttoria viene fissato annualmente con deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve per le diverse tipologie di domande.

ART. 20. NORME FINALI

- 1- Per quanto non indicato nel presente Regolamento si rimanda all'applicazione della Legge Forestale, L.R.39/00 e s.m.i. e al Regolamento Forestale 48/R nonché alla L. 241/1990 e s.m.i.
- 2- In deroga a quanto disposto dal presente regolamento rimangono di esclusiva responsabilità del/dei Responsabili dell'Ufficio Associato precedentemente in carica, l'adozione di atti, la costituzione in giudizio, l'emissione di ordinanze, accordi di conciliazione, gestione di procedimenti amministrativi relativi a conteziosi, e qualunque altro procedimento amministravo relativo all'ufficio associato di cui L'ente è venuto a conoscenza precedentemente al decreto di nomina del Responsabile del Servizio in carica.
- 3- Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente, ai sensi dell'art. 10 delle disposizioni preliminari al codice civile.
- 4- Dalla data di entrata in vigore è abrogato il vigente regolamento approvato con Deliberazione Consigliare n. 10 del 14/03/2011